



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007- 2013

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

(artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006)

Redatto in conformità ai contenuti del Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007, ed alle disposizioni del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii. che ha ufficializzato la strategia regionale di attuazione dell'Asse IV



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

0. Sommario

0. Sommario	2
1) Finalità della misura	3
2) Obiettivi e misure ammissibili	4
3) Beneficiari	9
4) Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del piano di sviluppo locale	10
5) Area territoriale di riferimento	12
6) Criteri di ammissibilità	13
7) Criteri di selezione	14
8) Modalità e termini di presentazione della domanda	36
9) Documentazione richiesta per accedere alla misura	37
10) Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte	39
11) Concertazione: intesa con l'Organismo intermedio e approvazione definitiva del piano di sviluppo	42
12) Modalità di erogazione dei contributi	43
13) Spese ammissibili	44
14) Tempi e modalità di esecuzione del piano di sviluppo locale	45
15) Varianti	46
16) Proroghe	47
17) Vincoli di alienabilità e di destinazione	49
18) Quantificazione delle risorse e misura del contributo	49
19) Obblighi del beneficiario	55
20) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate	57
21) Cumulo degli aiuti pubblici	58
22) Riferimenti normativi	58
23) Altre misure di aiuto in previsione	61
24) Controlli	61
25) Autorità di gestione e controllo	62





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

1) Finalità della misura

1.1) Con il presente Bando la Regione Sardegna avvia il procedimento di selezione di un gruppo per l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile in una zona di pesca tra quelle ritenute ammissibili per l'attuazione dell'Asse IV individuate dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.

1.2) Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1198/2006, le misure per lo sviluppo sostenibile mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore del pesca;
- c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- e) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- f) contribuire alle spese operative dei gruppi;
- h) promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne.

1.3) In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma operativo del FEP, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee direttrici:

- a) attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. In tale contesto, sarà data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori,



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;

- b) attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

1.4) Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono proposte e attuate da gruppi che rispettano le caratteristiche previste al punto 3 del presente bando, i quali elaborano una strategia di sviluppo sostenibile integrata, sviluppata con un approccio dal basso verso l'alto. La strategia deve essere descritta in un piano di sviluppo locale in cui vengono dettagliate le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2) Obiettivi e misure ammissibili

2.1) Le azioni da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono individuate dal gruppo e corrispondono alle misure previste dall'art. 44, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Nella seguente tabella vengono descritte, per singolo obiettivo specifico, le corrispondenti azioni ammissibili.

Tabella 1: descrizione degli obiettivi e delle azioni ammissibili

Obiettivo Generale	Obiettivi specifici	Azioni ammissibili
	<p>1. mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - azioni volte a sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca; - azioni volte ad aggiungere valore ai prodotti della pesca; - realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.
	<p>2. preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la</p>	<ul style="list-style-type: none"> - azioni volte al rafforzamento della competitività delle zone di pesca; - azioni volte alla ristrutturazione e al riorientamento delle attività






Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna






Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna



2.2) Nell'ambito dell'attuazione dell'Asse IV non sono ammissibili le misure previste dall'articolo 23 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca" e 24 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" del Regolamento (CE) 1198/2006.

2.3) I finanziamenti concessi per l'attuazione delle misure ammissibili nell'ambito dell'Asse IV descritte nel paragrafo 2.1), possono includere le misure di cui al capo I "Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria" (tranne le misure di cui al paragrafo 2.2), al capo II "Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e al capo III "Asse prioritario 3: misure di interesse comune" del Regolamento (CE) 1198/2006. Quando sono concessi finanziamenti per le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali di intervento per operazione fissati rispettivamente nei capi I, II e III e nell'allegato II del medesimo Regolamento (CE) 1198/2006, come specificato nel capitolo 18 del presente bando.

2.4) Di seguito vengono riportati per singolo obiettivo alcuni esempi di azioni realizzabili nell'ambito dell'Asse IV che possono essere contemplati nella strategia di sviluppo locale.

1) Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Esempi di tipologie di azioni:

- commercializzazione: azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, volti anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi;
- sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo: studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della piccola pesca e dell'acquacoltura;
- qualificazione dell'offerta: azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso marchi di qualità;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

2) Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca.

Esempi di tipologie di azioni:

- recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva;
- adeguamento imbarcazioni per l'attività di pescaturismo;
- acquisizione di consulenze specialistiche per lo sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera;
- realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
- acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione, organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;
- messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

3) Promuovere la qualità dell'ambiente costiero

Esempi di tipologie di azioni:



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare;
- azioni rivolte alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca);
- azioni volte al recupero del potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);
- azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e alimentare, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;
- organizzazione di spazi ed attività sportive e per il tempo libero;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

4) Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

Esempi di tipologie di azioni:

- azioni volte alla promozione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca
- azioni volte all'istituzione di reti finalizzate allo scambio di esperienze ed allo sviluppo della cooperazione interregionale e transnazionale
- visite guidate e tirocini presso altre zone di pesca

5) Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Esempi di tipologie di azioni:

- iniziative formative e di assistenza tecnica dirette ai partner del gruppo ad volte alla corretta ed efficace attuazione del piano di sviluppo locale: retribuzioni del personale, rimborsi spese di viaggio e di soggiorno;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- iniziative volte a stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse;
- attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali attori sociali e del partenariato del gruppo sulla realtà territoriale, sulla strategia di sviluppo locale sulle politiche di sviluppo socioeconomico: acquisizione di servizi e prestazioni professionali; noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche; produzione e diffusione di materiale informativo; realizzazione o aggiornamento di siti internet; pubblicazioni di bandi e avvisi pubblici del gruppo.

6) Promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne.

Esempi di tipologie di azioni:

- organizzazione di percorsi di orientamento lavorativo;
- organizzazione di corsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo.

7) Contribuire alle spese operative dei gruppi.

L'Asse IV può inoltre contribuire a sostenere le spese legate all'operatività della struttura e per i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al funzionamento del partenariato e all'attuazione del Piano di sviluppo locale: compensi ed oneri per gli organi di amministrazione; retribuzioni del personale e compensi per prestazioni di lavoro a progetto ed autonome acquisizioni di servizi amministrativi, contabili e finanziari; acquisto e noleggio di attrezzature.

2.5) La maggior parte delle operazioni deve essere condotta dal settore privato.

3) Beneficiari

3.1) I beneficiari del presente bando sono gruppi espressione equilibrata dei vari ambienti socioeconomici del territorio che, come previsto dal programma operativo del FEP, comprendono, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), enti pubblici (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci) e rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

3.2) Al momento della presentazione della candidatura, i gruppi devono essere già costituiti. I gruppi possono costituirsi con una forma giuridica che comporti l'assunzione di personalità giuridica oppure essere il frutto di un accordo¹ tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, in questo caso, il gruppo deve scegliere un partner che svolga l'attività di dirigente amministrativo.

3.3) Per partecipare alla selezione il gruppo deve dimostrare di possedere una struttura organizzativa adeguata per provvedere agli adempimenti amministrativi e finanziari di base per l'attuazione del piano di sviluppo locale

3.4) Per partecipare alla selezione il gruppo deve individuare tra i partner quello che funge da capofila. Il partner capofila è il partner che svolge funzioni di coordinamento del gruppo. Il capofila si occupa in particolare di convocare gli incontri propedeutici, mediare tra le diverse posizioni dei partner, coordinare i lavori del gruppo per la predisposizione della strategia di sviluppo e della sua attuazione, predisporre il piano di sviluppo, raccogliere e organizzare gli eventuali allegati al piano.

3.5) Il gruppo selezionato (beneficiario), in relazione al budget assegnato, individua le azioni e identifica i beneficiari finali².

L'attuazione delle azioni previste nella strategia di sviluppo locale predisposta dai gruppi può essere svolta:

- direttamente dai gruppi,
- da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni ai gruppi.

4) Caratteristiche della strategia di sviluppo sostenibile e del piano di sviluppo locale

4.1) I gruppi di cui al punto 3, propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto che deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere innovativa,

¹ Qualsiasi accordo consentito dalla normativa nazionale. L'accordo regola i rapporti giuridici tra i partner del gruppo ed ha lo scopo di consentire il corretto esercizio della gestione del piano di sviluppo. Con questo documento il partenariato del gruppo stabilisce gli obblighi di ciascun partner a valere sulla realizzazione del piano. L'accordo deve essere firmato da tutto il partenariato del gruppo e deve essere presentato contestualmente alla domanda per partecipare alla selezione. Le persone che possono firmare l'accordo sono i soggetti autorizzati ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l'organismo che rappresentano.

² **Beneficiario finale:** il beneficiario finale è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, che realizza un'azione prevista dal piano di sviluppo locale.





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- essere integrata, fondata sull'interazione tra operatori, settori e operazioni e andare al di là di un semplice insieme di azioni o della giustapposizione di misure settoriali;
- essere coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- dimostrare la propria sostenibilità (la strategia deve prevedere azioni capaci di innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo);
- essere complementare rispetto agli altri interventi previsti nella zona³.

I progetti di cooperazione con altre zone, italiani o stranieri, possono costituire parte integrante della strategia di sviluppo proposta.

4.2) Nell'elaborazione della strategia di sviluppo il gruppo deve dimostrare di aver condotto un'analisi dei punti di forza e di debolezza della zona interessata, delle opportunità e delle minacce presenti al fine di evidenziare lo specifico potenziale di sviluppo, in particolare dal punto di vista socio-economico, e di individuare le azioni che rispondano maggiormente alle esigenze del territorio. Le azioni previste e le corrispondenti risorse assegnate devono consentire il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi della strategia.

4.3) La strategia di sviluppo elaborata deve essere dettagliatamente descritta in uno specifico documento tecnico chiamato piano di sviluppo locale.

Il piano di sviluppo locale deve essere predisposto dal gruppo utilizzando lo schema riportato nell'Allegato B del presente bando "Formulario per la redazione del piano di sviluppo locale".

Il piano di sviluppo locale deve contenere i seguenti dati:

³ Come previsto dal programma operativo del FEP, a complemento delle misure FEP, la strategia deve valorizzare, integrandoli, gli apporti degli altri Fondi strutturali, con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca, alle infrastrutture e agli obiettivi di servizio da assicurare. Di conseguenza, dovranno essere garantite le sinergie fra i potenziali apporti degli altri Fondi strutturali in dette zone e i potenziali interventi FEP; in particolare, la maggiore complementarità con l'azione del FEASR può essere individuata nella facoltà di questo fondo di finanziare i gruppi di azione locale (GAL) che risultano del tutto analoghi ai gruppi previsti dal FEP. Entrambi i fondi finanziano iniziative di sviluppo locale sostenibile attraverso l'azione di gruppi che rappresentano il partenariato pubblico-privato di un'area di pesca. Nel caso in cui un GAL ed un gruppo finanziato dal FEP operino su uno stesso territorio, essi dovranno garantire la coerenza tra le strategie di sviluppo locale oggetto di attività da parte dei due gruppi, strategie che dovranno essere indipendenti.

Sia il FESR sia il FEASR possono finanziare misure di riconversione verso il settore ittico (ad esempio attività di pescaturismo). Tali fondi in nessun caso possono finanziare investimenti che ricadono nelle misure previste dall'Asse 1 del FEP oppure misure inerenti la costruzione o l'ammodernamento di impianti ittici".

Per approfondimenti sull'attuazione in Sardegna può essere visitata la sezione del sito istituzionale corrispondente al seguente indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=65625&v=2&c=1305&t=1>



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- dati e organizzazione del gruppo proponente,
- priorità e obiettivi che si intende raggiungere attraverso la strategia di sviluppo sostenibile proposta,
- descrizione delle azioni previste dalla strategia,
- modalità di attuazione e di finanziamento delle singole azioni,
- indicatori di realizzazione⁴ e di risultato⁵.

4.4) I contenuti della strategia proposta dal gruppo ammesso a contributo, saranno oggetto di osservazioni mirate e potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione regionale nel corso della fase di concertazione, come descritto nel capitolo 11.

5) Area territoriale di riferimento

5.1) Le zone di intervento ammissibili per l'attuazione delle misure previste dall'Asse IV del FEP nel territorio della Regione Sardegna sono quelle individuate dal decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii., di seguito descritte:

1. Zona costa settentrionale: Alghero, Villanova Monteleone, Stintino, Porto Torres, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d'Agultu, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau, La Maddalena.
2. Zona costa orientale: Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali, Baunei, Lotzorai, Tortolì, Barisardo, Cardedu, Villaputzu, Muravera, Castiadas, Villasimius;
3. Zona costa sud occidentale: Pula, Domusdemaria, Teulada, Sant'Anna Arresi, Calasetta, Carloforte, Gonnese, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore;

⁴ **Indicatori di realizzazione:** gli indicatori di realizzazione sono riferiti alle attività, vengono misurati utilizzando unità di misura fisiche o monetarie (es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, ecc.).

⁵ **Indicatori di risultato:** gli indicatori di risultato sono riferiti agli effetti diretti ed immediati della strategia di sviluppo sui beneficiari diretti. Essi forniscono informazioni in merito ai cambiamenti provocati dalla strategia sulla comunità locale. Questi indicatori possono essere di natura fisica (es. aumento del flusso turistico, numero di tirocinanti formati con successo, ecc.), oppure di natura economica (mobilitazione di capitali del settore privato, diminuzione dei costi di trasporto, ecc.).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

4. Zona costa centro occidentale: Arbus, Guspini, Arborea, Marrubiu, Terralba, Cabras, Oristano, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis, Bosa, Narbolia.

5.2) L'esatta definizione dei confini territoriali della zona interessata dalla strategia di sviluppo sostenibile è stabilita dal gruppo.

Come previsto dal punto 2.4 dell'allegato al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii., la zona individuata dal gruppo per l'attuazione della strategia può comprendere solo una parte della zona ammissibile come definita nel paragrafo 5.1; in tale caso il gruppo deve dimostrare che l'area individuata rimane ammissibile per l'attuazione dell'Asse IV in quanto rispetta entrambi i parametri previsti dal punto 6.2.4.3, lettere b e c, del programma operativo del FEP, di seguito riportati:

- popolazione residente⁶ di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore (punto 6.2.4.3, lettera b, del P.O. del FEP),
- rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2% (punto 6.2.4.3, lettera c, del P.O. del FEP).

6) Criteri di ammissibilità

6.1) Affinché la domanda di cui al punto 8 possa essere ritenuta ammissibile, i gruppi devono possedere i seguenti requisiti previsti dal documento "FEP 2007-2013 - Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 21 del 27 marzo 2010:

- essere composti da rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale del territorio individuato (minimo 20% - massimo 40%);
- possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individuino all'interno del gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;

⁶ Dati del censimento ISTAT 2001.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo;

6.2) qualora l'area interessata dal Piano di sviluppo locale proposto dal gruppo interessasse solo una parte della zona ammissibile come definita nel paragrafo 5.1 del presente bando, il gruppo deve dimostrare che l'area individuata rimane ammissibile per l'attuazione dell'Asse IV in quanto rispetta entrambi i parametri previsti dal punto 6.2.4.3, lettera b e c, del Programma Operativo del FEP:

- presentare una popolazione residente di almeno 30.000 (si veda nota n. 7) abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore (punto 6.2.4.3, lettera b, del P.O. del FEP),
- il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere pari ad almeno il 2% (punto 6.2.4.3, lettera c, del P.O. del FEP).

7) Criteri di selezione

7.1) I criteri di selezione definiti nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008, sono riportati nella seguente tabella con il relativo punteggio definito dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.

Tabella 2: criteri di selezione

n°	CRITERIO	Punteggio
1	Estensione dell'area	4
2	Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico	38
3	Partecipazione del settore ittico al partenariato locale	4
4	Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo)	38
5	Azioni del Piano volte alla tutela dell'ambiente	9



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

6	Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale)	7
MASSIMO PUNTEGGIO		100

7.2) Al fine di rendere la procedura di selezione chiara e trasparente, ciascuno dei criteri definiti a livello nazionale è stato esplicitato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii. nei sottocriteri riportati nella tabella seguente:

Tabella 3. Sottocriteri di selezione			
DESCRIZIONE	PESO	VALORE	NOTE
	A	B	
1) Estensione dell'area (Min 0,4 punti - Max 4 punti)			
1.1) Estensione geografica dell'ambito di applicazione della strategia integrata di sviluppo proposta dal gruppo. Tasso di copertura territoriale rispetto all'estensione della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).	2	Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale compresa tra il 30% e il 50% dei comuni della zona ammissibile	0,1
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale superiore al 50% fino al 70% dei comuni della zona ammissibile.	0,5
Il punteggio è assegnato in base all'estensione geografica (numero di comuni) dell'area interessata dalla strategia proposta dal Piano di sviluppo rispetto alla zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).			



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio che rappresenta una percentuale superiore al 70% dei comuni della zona ammissibile.	1	
1.2) Tasso di copertura demografica dell'ambito di applicazione della strategia integrata di sviluppo proposta dal gruppo in termini di abitanti residenti rispetto al massimo della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).	2	Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale compresa tra il 30% e il 50% degli abitanti residenti (censimento 2001) nella zona ammissibile.	0,1	Il punteggio è assegnato in base al tasso di copertura demografica (numero di abitanti residenti nei comuni) coinvolti dalla strategia proposta dal piano di sviluppo rispetto al massimo (numero di riferimento: censimento 2001) della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.)
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale superiore al 50% fino al 70% degli abitanti residenti (censimento 2001) nella zona ammissibile.	0,5	
		Il piano prevede interventi da attuare in un territorio in cui risiede una percentuale superiore al 70% degli abitanti residenti (censimento 2001) nella zona ammissibile.	1	
2) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico (Min 0 punti - Max 38 punti).				
2.1) Il piano di sviluppo locale riflette l'interesse e l'opinione della comunità di pesca	4	NESSUNO	0	Il piano è stato redatto dopo consultazione informale della comunità di pesca. La comunità di pesca non è stata coinvolta in modo diretto e attivo nella definizione dei contenuti del piano, ma semplicemente informata sui contenuti dello stesso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		BASSO	0,3	Il piano è stato redatto dopo consultazione formale dei principali attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati verbali di riunioni, note e relazioni redatte dai rappresentanti della comunità di pesca e/o ogni altro documento atto a dimostrare il coinvolgimento dei principali attori della comunità di pesca nell'elaborazione della strategia proposta. I documenti allegati dimostrano che il piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca.
		MEDIO	0,7	Il piano è il risultato dell'attività di gruppi di lavoro incaricati di definire i contenuti della strategia proposta (negoziare le priorità, definire gli obiettivi, il budget ecc) ai quali hanno partecipato attivamente i principali attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro, relazioni e ogni altro documento atto a dimostrare il lavoro svolto dai gruppi e il percorso seguito per l'elaborazione della strategia. I documenti allegati dimostrano che il Piano riflette l'interesse e l'opinione dei principali attori della comunità di pesca.
		ALTO	1	Il piano è il risultato dell'attività di gruppi di lavoro incaricati di definire i contenuti della strategia proposta (negoziare le priorità, definire gli obiettivi, il budget ecc) ai quali hanno partecipato attivamente tutti gli attori della comunità di pesca. Al piano sono allegati i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro, relazioni e ogni altro documento atto a dimostrare il lavoro svolto dai gruppi e il percorso seguito per l'elaborazione della strategia. Il piano è il frutto di una composizione armonica degli interessi dei principali attori della comunità di pesca e di quelli delle componenti sociali più vulnerabili della comunità (esempi: piccole cooperative di pescatori, pescatori non associati).
2.2) Il piano fornisce una rappresentazione analitica, veritiera e corretta dei principali punti di forza e di debolezza dell'area, delle opportunità e delle minacce.	2	NESSUNO	0	Il piano non descrive i principali punti di forza e di debolezza dell'area, le opportunità e minacce che caratterizzano la zona individuata dal gruppo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		BASSO	0,3	Il piano descrive genericamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area, le opportunità e minacce che caratterizzano la zona individuata dal gruppo.
		MEDIO	0,7	Il piano descrive dettagliatamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area, le opportunità e le minacce che caratterizzano la zona individuata dal gruppo. Gli elementi sono classificati per ambiti omogenei.
		ALTO	1	Il piano descrive dettagliatamente i principali punti di forza e di debolezza dell'area, le opportunità e le minacce che caratterizzano la zona individuata dal gruppo. Gli elementi sono classificati per ambiti omogenei. L'analisi è effettuata da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi) i quali dimostrano di avvalersi anche di dati provenienti da specifiche ricerche condotte nei diversi settori economici della zona.
2.3) Nel piano sono state descritte realisticamente le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia.	2	NESSUNO	0	Nel piano non sono state descritte le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia.
		BASSO	0,3	Nel piano sono state descritte genericamente le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia.
		MEDIO	0,7	Nel piano sono state descritte dettagliatamente le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia. Sono previste e descritte dettagliatamente le azioni per affrontare e mitigare i rischi di insuccesso.
		ALTO	1	Nel piano sono state descritte dettagliatamente le condizioni per il successo e i rischi di insuccesso della strategia. Sono previste e descritte dettagliatamente le azioni per affrontare e mitigare i rischi di insuccesso. Le strategie proposte definiscono i soggetti



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				coinvolti (es. ulteriori partner che possono essere coinvolti), le risorse finanziarie necessarie e le modalità di intervento. L'analisi è effettuata da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
2.4) Le azioni previste dal piano di sviluppo locale e le corrispondenti risorse stanziare permettono di raggiungere le priorità e gli obiettivi della strategia proposta.	3	NESSUNO	0	Il piano prevede solo un elenco di azioni non collegate tra loro e le risorse allocate non corrispondono alle priorità della strategia.
		BASSO	0,2	Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Al piano è allegata una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta.
		MEDIO	0,6	Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Al piano è allegata una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. La disponibilità di fondi privati e pubblici consente di attivare immediatamente le azioni ritenute strategiche.
		ALTO	1	Il piano proposto definisce le priorità e gli obiettivi specifici e stabilisce, descrivendole dettagliatamente, le azioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli stessi. Al piano è allegata una dettagliata analisi della fattibilità e sostenibilità finanziaria della strategia proposta. La disponibilità di fondi privati e pubblici consente di attivare immediatamente le azioni ritenute strategiche. L'analisi allegata è stata effettuata da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

2.5) Nel gruppo sono rappresentati gli attori e le organizzazioni principali che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo	4	NESSUNO	0	Il piano non individua i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo.
		BASSO	0,1	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo.
		MEDIO	0,5	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo e questi si impegnano formalmente a sviluppare la strategia nel lungo termine.
		ALTO	1	Il piano individua e indica i principali operatori e le organizzazioni che possono determinare il successo della strategia di sviluppo. Nel gruppo proponente sono presenti gli attori pubblici e privati che possono determinare il successo della strategia locale di sviluppo e questi si impegnano formalmente a sviluppare la strategia nel lungo termine. I membri del gruppo dimostrano di avere una consolidata esperienza di cooperazione e organizzazione avendo condotto altri progetti e azioni in collaborazione.
2.6) Il piano presentato definisce i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia e definisce le responsabilità di ciascuno.	2	NESSUNO	0	Il piano non illustra dettagliatamente i ruoli e le responsabilità dei partner del gruppo e dei soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia.
		BASSO	0,2	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia e definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		MEDIO	0,6	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia e definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno. Per ciascuna attività vengono indicati i responsabili, i principali attori coinvolti, i luoghi dove le azioni verranno eseguite e i beneficiari delle stesse.
		ALTO	1	Il piano illustra dettagliatamente i ruoli svolti dai partner del gruppo e dai soggetti che si occuperanno dell'attuazione della strategia e definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno. Per ciascuna attività vengono indicati i responsabili, i principali attori coinvolti, i luoghi dove le azioni verranno eseguite e i beneficiari delle stesse. I partner del gruppo dimostrano di possedere una specifica esperienza nei ruoli loro assegnati.
2.7) Il gruppo dimostra di aver siglato un numero sufficiente di accordi per il cofinanziamento con fondi privati della strategia proposta dal piano di sviluppo.	4	NESSUNO	0	Non sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento della strategia con fondi privati.
		BASSO	0,2	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento con fondi privati dal 0,1 al 5% del totale previsto dal piano di sviluppo.
		MEDIO	0,6	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento con fondi privati in percentuale superiore al 5% fino al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo.
		ALTO	1	Sono stati siglati accordi vincolanti per il cofinanziamento con fondi privati in percentuale superiore al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo.
2.8) Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale per il cofinanziamento pubblico della strategia proposta dal piano di sviluppo.	4	NESSUNO	0	Il gruppo non dimostra che vi è un impegno formale da parte di Enti pubblici a cofinanziare la strategia.
		BASSO	0,2	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia dal 0,1 al 5% del totale previsto dal piano di



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				sviluppo.
		MEDIO	0,6	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia in percentuale superiore al 5% fino al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo.
		ALTO	1	Il gruppo dimostra che vi è l'impegno formale e vincolante di Enti pubblici per il cofinanziamento della strategia in percentuale superiore al 25% del totale previsto dal piano di sviluppo.
2.9) Il piano prevede la presenza di azioni precise per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni precise per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse oppure il piano prevede semplici azioni di informazione sui contenuti del piano.
		BASSO	0,1	Il piano descrive in modo generico le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse.
		MEDIO	0,6	Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, instaurare rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse.
		ALTO	0,8	Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse sviluppato con la collaborazione di esperti del settore riconosciuti (al piano

22





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

			sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti).
		MOLTO ALTO	1 Il piano descrive in modo dettagliato le azioni previste per stabilire la comunicazione, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse. Il piano prevede un numero adeguato di azioni diffuse su tutta l'area interessata dalla strategia proposta e un dettagliato programma di attuazione delle stesse sviluppato con la collaborazione di esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti). Il gruppo presenta nella sua struttura organizzativa un team di professionisti con competenze specifiche che si occuperà di attuare le azioni previste al fine di favorire la comunicazione all'interno della comunità, favorire lo sviluppo di rapporti di fiducia, motivare, rafforzare le capacità all'interno del gruppo e della comunità della zona di interesse, sollecitare lo sviluppo di nuove idee di sviluppo, favorire la creazione di una cultura della collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti del team).
2.10) Il piano prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.	2	NESSUNO	0 Il piano non prevede la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.
		BASSO	0,1 Il piano tratta in modo generico la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		MEDIO	0,4	Il piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. Al piano di sviluppo è allegata una relazione analitica che affronta in modo specifico la validità economica delle attività volte a promuovere la pluriattività dei pescatori e creare posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca nel lungo termine.
		ALTO	0,7	Il Piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. Al piano di sviluppo è allegata una relazione analitica che affronta in modo specifico la validità economica delle attività volte a promuovere la pluriattività dei pescatori e creare posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca nel lungo termine. L'analisi è condotta da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
		MOLTO ALTO	1	Il piano affronta dettagliatamente la strategia per la promozione della pluriattività dei pescatori e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. Al piano di sviluppo è allegata una relazione analitica che affronta in modo specifico la validità economica delle attività volte a promuovere la pluriattività dei pescatori e creare posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca nel lungo termine. L'analisi è condotta da esperti del settore riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi). Il piano



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

			prevede la creazione di almeno 3 U.L.A7.
2.11) Il piano prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca.	2	NESSUNO	0 Il piano non prevede il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca o quelle previste non sono supportate da un accordo con la comunità di pesca.
		BASSO	0,1 Il piano prevede in modo generico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, ecc.)
		MEDIO	0,8 Il piano prevede in modo specifico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalla comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, relazioni sottoscritte dai rappresentanti della comunità di pesca ecc.). Il Piano descrive dettagliatamente i progetti da realizzare per sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, il fabbisogno finanziario stimato e la tempistica di realizzazione.
		ALTO	1 Il piano prevede in modo specifico il sostegno delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca secondo le necessità manifestate dalle comunità di pesca (documentate da verbali di riunioni, note predisposte da rappresentanti della comunità di pesca, relazioni sottoscritte dai rappresentanti della comunità di pesca ecc.). Il piano descrive dettagliatamente i progetti da realizzare per sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca, il fabbisogno finanziario stimato e la

⁷ Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				tempistica. Al piano sono allegati progetti immediatamente cantierabili redatti da tecnici abilitati e le autorizzazioni per la realizzazione.
2.12) Il piano prevede la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede interventi per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.
		BASSO	0,1	Il piano prevede azioni isolate per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali limitate ad una piccola estensione, espressa come numero di comuni, (inferiore al 30%) della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).
		MEDIO	0,5	Il piano prevede azioni strategiche integrate (es. creazione di reti turistiche) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali limitate ad una piccola estensione, espressa come numero di comuni, (inferiore al 30%) della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).
		ALTO	0,8	Il piano prevede azioni strategiche integrate (es. creazione di reti turistiche) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali riferite ad una vasta estensione, espressa come numero di comuni, (compresa tra il 30 e il 60%) della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.).
		MOLTO ALTO	1	Il piano prevede azioni strategiche integrate e innovative (es. creazione di reti turistiche, azioni aventi carattere innovativo) per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali riferite ad una notevole estensione, espressa come numero di comuni, (superiore al 60%) della zona ammissibile (zona individuata dall'art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				05/03/2010 e ss.mm.ii.).
2.13) Il piano prevede azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso al mondo del lavoro, in particolare delle donne.	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso al mondo del lavoro.
		BASSO	0,1	Il piano prevede in generale interventi orientati a promuovere e migliorare la capacità di accesso nel mercato del lavoro.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede specifiche azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso nel mondo del lavoro quali: percorsi di orientamento, percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze nei settori e per le attività ritenute strategiche nel piano di sviluppo e per le quali è richiesto un supporto per lo sviluppo della professionalità; percorsi di formazione finalizzati alla creazione d'impresa in attività ritenute strategiche per l'attuazione della strategia.
		ALTO	1	Il piano prevede specifiche azioni per la promozione e il miglioramento della capacità di accesso nel mondo del lavoro quali: percorsi di orientamento, percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento delle competenze nei settori e per le attività ritenute strategiche nel piano di sviluppo e per le quali è richiesto un supporto per lo sviluppo della professionalità; percorsi di formazione finalizzati alla creazione d'impresa in attività ritenute strategiche per l'attuazione della strategia. Il piano prevede azioni specifiche mirate a promuovere e migliorare la capacità di accesso delle donne nel mondo del lavoro.
2.14) Il piano prevede azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere e la	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

partecipazione delle donne.		BASSO	0,2	Il piano prevede generiche azioni volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede singole azioni, non integrate, volte a favorire l'integrazione della prospettiva di genere e la partecipazione delle donne (progetti finalizzati a migliorare e incrementare il sistema dei servizi alle persone e alla famiglia, sportelli di incontro e divulgazione delle opportunità, percorsi di raccordo tra le esigenze di vita e di lavoro attraverso servizi per la conciliazione della vita lavorativa e familiare innovativi e modulati sui fabbisogni delle donne e delle famiglie).
		ALTO	1	Il piano prevede un sistema di azioni integrate con le altre azioni previste dalla strategia volte a favorire la partecipazione delle donne (progetti finalizzati a migliorare e incrementare il sistema dei servizi alle persone e alla famiglia, sportelli di incontro e divulgazione delle opportunità, percorsi di raccordo tra le esigenze di vita e di lavoro mediante servizi per la conciliazione della vita lavorativa e familiare innovativi e modulati sui fabbisogni delle donne e delle famiglie).
2.15) Il gruppo è costituito con una forma che comporta l'assunzione di personalità giuridica.	1	SI	1	Il punteggio è assegnato in base alle caratteristiche del gruppo secondo la documentazione presentata.
		NO	0	
3) Partecipazione del settore ittico al partenariato locale (Min 0 punti - Max 4 punti).				
3.1) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato da un'alta percentuale di rappresentanti del settore della pesca.	3	percentuale di rappresentanti del settore della pesca dal 20 al 25%.	0	Il punteggio è assegnato in base alle caratteristiche del gruppo secondo la documentazione presentata
		percentuale di rappresentanti del settore della pesca superiore al 25 fino al 35%).	0,3	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		percentuale di rappresentanti del settore della pesca superiore al 35 fino al 40%).	1	
3.2) Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da un'alta percentuale di rappresentanti del settore della pesca.	1	NESSUNO	0	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo che non presenta a livello decisionale rappresentanti del settore della pesca.
		BASSO	0,3	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale compresa tra il 5 e il 15% di rappresentanti del settore della pesca.
		MEDIO	0,6	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale superiore al 15 fino al 25% di rappresentanti del settore della pesca.
		ALTO	1	Il piano di sviluppo locale è presentato da un gruppo caratterizzato a livello decisionale da una percentuale superiore al 25% fino al 40% di rappresentanti del settore della pesca.
4) Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo) (Min 0 punti - Max 38 punti)				
4.1) Il capofila del gruppo dimostra di possedere specifica esperienza nel settore (Min 0 punti - Max 10 punti)				
4.1.1) Il capofila ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei	4	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei.
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad un progetto cofinanziato da fondi europei.
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner ad alcuni progetti cofinanziati da fondi europei (da 2 a 5 progetti)
		ALTO	0,8	Il capofila ha partecipato quale partner a molti progetti cofinanziati da fondi europei (da 6 a 10 progetti) oppure ha partecipato quale capofila ad almeno un



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				progetto cofinanziato da fondi europei
		MOLTO ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale partner a un numero assai elevato di progetti cofinanziati da fondi europei (superiore a 10) oppure ha partecipato quale capofila a più di un progetto cofinanziato da fondi europei
4.1.2) Il capofila ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER	2	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER.
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad una iniziativa LEADER.
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner a 2/3 iniziative LEADER
		ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale capofila ad almeno una iniziativa LEADER o ha partecipato quale partner a più di tre iniziative LEADER.
4.1.3) Il capofila ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali	4	NESSUNO	0	Il capofila non ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
		BASSO	0,2	Il capofila ha partecipato quale partner ad un progetto sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
		MEDIO	0,6	Il capofila ha partecipato quale partner ad alcuni progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (da 2 a 5 progetti)
		ALTO	0,8	Il capofila ha partecipato quale partner a molti progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (da 6 a 10 progetti) oppure ha partecipato quale capofila ad almeno un progetto sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
		MOLTO ALTO	1	Il capofila ha partecipato quale partner a un numero assai elevato di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali (superiore a 10) oppure ha partecipato quale capofila a più di un progetto

30





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				sviluppato nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
4.2) Il gruppo (ad esclusione del capofila) dimostra di possedere specifica esperienza nel settore (Min 0 punti - Max 10 punti)				
4.2.1) Il gruppo (ad esclusione del capofila) ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei	4	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza in materia di gestione di progetti cofinanziati da fondi europei.
		BASSO	0,1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti cofinanziati da fondi europei compresi tra 1 e 5
		MEDIO	0,3	Il gruppo ha partecipato a diversi progetti cofinanziati da fondi europei (da 6 a 15 progetti)
		ALTO	0,6	Il gruppo ha partecipato a molti progetti cofinanziati da fondi europei (da 16 a 30 progetti)
		MOLTO ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero assai elevato di progetti cofinanziati da fondi europei (superiore a 30 progetti)
4.2.2) Il gruppo (ad esclusione del capofila) ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER	2	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza in iniziative LEADER.
		BASSO	0,2	Il gruppo ha partecipato ad almeno una iniziativa LEADER
		MEDIO	0,6	Il gruppo ha partecipato ad un numero di iniziative LEADER compreso tra 1 e 5
		ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di iniziative LEADER superiore a 5
4.2.3) Il gruppo (ad esclusione del capofila) ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.	4	NESSUNO	0	Il gruppo non ha maturato una specifica esperienza nella gestione di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali.
		BASSO	0,1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali compreso tra 1 e 5.
		MEDIO	0,3	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				compreso tra 6 e 15.
		ALTO	0,6	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali compreso tra 16 e 30.
		MOLTO ALTO	1	Il gruppo ha partecipato ad un numero di progetti sviluppati nell'ambito di politiche territoriali nazionali e regionali superiore a 30
4.3) Il gruppo possiede adeguate capacità per provvedere alla gestione diretta dei finanziamenti (Min 0 punti - Max 18 punti)				
4.3.1) Il gruppo presenta una struttura organizzativa definita ed esperta che si occuperà della gestione dei finanziamenti	5	SI	1	Il gruppo presenta all'interno della struttura organizzativa uno specifico team di esperti che si occuperà della gestione dei finanziamenti (personale qualificato in materia di contabilità con specifica esperienza).
		NO	0	Il gruppo non presenta all'interno della sua struttura uno specifico team di esperti che si occuperà della gestione dei finanziamenti.
4.3.2) Il gruppo dispone di adeguate soluzioni logistiche per garantire la gestione del piano di sviluppo.	5	SI	1	Il gruppo dispone di beni mobili/immobili necessari per la gestione del piano di sviluppo, già presenti nella sua organizzazione. Il gruppo dispone di una sede di lavoro adeguata che sarà dedicata alla gestione del piano (numero sufficiente di uffici per il personale, sala riunioni ecc).
		NO	0	Il gruppo non dispone di beni mobili/immobili necessari per la gestione del piano di sviluppo, già presenti nella sua organizzazione.
4.3.3) Il gruppo presenta al suo interno competenze adeguate per garantire che le spese sostenute siano certificabili in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal Programma operativo del FEP.	5	SI	1	Il gruppo presenta al suo interno competenze adeguate per garantire che le spese sostenute siano certificabili in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal Programma operativo del FEP.
		NO	0	Il gruppo non presenta al suo interno competenze adeguate per garantire che le spese sostenute siano certificabili in conformità a quanto previsto dalla struttura organizzativa definita dal



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				Programma operativo del FEP.
4.3.4) Il gruppo è basato su partenariati già esistenti.	3	SI	1	Almeno il 50% dei partner del gruppo fanno parte di partenariati già esistenti.
		NO	0	I partner del gruppo non fanno parte di partenariati già esistenti o una percentuale inferiore al 50% dei partner del gruppo fa parte di partenariati già esistenti.
5) Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente (Min 0 punti - Max 9 punti)				
5.1) Il piano prevede specifiche azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o le azioni proposte non sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati redatte da professionisti riconosciuti.
		BASSO	0,2	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio inferiore al 30% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno redatto le relazioni).
		MEDIO	0,6	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio compreso tra il 30% e il 60% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				hanno redatto le relazioni).
		ALTO	1	Il piano prevede azioni per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali che interessano un'estensione di territorio superiore al 60% della superficie totale della zona individuata dal gruppo. Le azioni proposte sono supportate da adeguate relazioni scientifiche corredate da serie di dati storici opportunamente valutati ed elaborati. Le relazioni sono redatte da professionisti riconosciuti (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno redatto le relazioni).
5.2) Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente delle azioni previste.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste.
		BASSO	0,1	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste. L'analisi non è supportata da studi specifici per l'area di riferimento.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste supportata da studi specifici per l'area di riferimento.
		ALTO	1	Il piano prevede una dettagliata analisi dei potenziali impatti sull'ambiente provocati dalle azioni previste supportata da studi specifici per l'area di riferimento. L'analisi è stata effettuata da professionisti qualificati (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che hanno condotto l'analisi).
5.3) Il piano prevede specifiche azioni per il risanamento di ambienti costieri degradati.	1	SI	1	Il piano prevede specifiche azioni per il risanamento di ambienti costieri degradati (esempio progetti per la pulizia delle coste).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		NO	0	Il piano non prevede specifiche azioni per il risanamento ambientale di ambienti costieri degradati (esempio progetti per la pulizia delle coste).
5.4) Il piano prevede attività di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente (es. azioni di sensibilizzazione volte alla protezione di specie sensibili e che richiedono particolare tutela - azioni di sensibilizzazione dei consumatori per combattere il mercato di prodotti ittici sottotaglia e di cui è vietata la vendita)	2	NESSUNO	0	Il piano non prevede attività di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		BASSO	0,1	Il piano prevede attività isolate di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		MEDIO	0,5	Il piano prevede un sistema di azioni specifiche organizzate in percorsi di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente.
		ALTO	1	Il piano prevede un sistema di azioni specifiche organizzate in percorsi di formazione e di sensibilizzazione della comunità volte alla tutela dell'ambiente. Le attività saranno condotte da professionisti qualificati ed esperti nel settore già presenti nella struttura del gruppo (al piano sono allegati curricula, titoli professionali, documentazione atta a dimostrare la competenza dei professionisti che condurranno le attività).
6) Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale) (Min 0 punti - Max 7 punti)				
6.1) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con programmi finanziati da altri fondi strutturali comunitari con riferimento alle iniziative per la riconversione delle attività di pesca, per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca e per la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede metodi volti a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con programmi finanziati da altri fondi comunitari.
		BASSO	0,5	Il piano prevede metodi volti a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con pochi programmi (in numero inferiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari.
		ALTO	1	Il piano prevede metodi a garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 3) finanziati da altri fondi comunitari



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

6.2) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).	1	SI	1	Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
		NO	0	Il piano non prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con azioni finanziate dall'Asse 4 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
6.3) Il piano prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da fondi nazionali e regionali con riferimento alle iniziative per la riconversione delle attività di pesca, per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca e per la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi.	3	NESSUNO	0	Il piano non prevede metodi per garantire la complementarietà, il coordinamento e la sinergia con altri programmi finanziati da fondi nazionali e regionali.
		BASSO	0,5	Il piano prevede metodi di coordinamento che assicurano la sinergia con pochi programmi (in numero inferiore a 6) finanziati da fondi nazionali e regionali.
		ALTO	1	Il piano prevede metodi di coordinamento che assicurano la sinergia con numerosi programmi (in numero pari o superiore a 6) finanziati da fondi nazionali e regionali.
TOTALE	100			

7.3) Per ciascun sottocriterio ogni valore viene assegnato solo se sono rispettate tutte le condizioni indicate nelle relative note. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni, viene assegnato il valore inferiore.

8) Modalità e termini di presentazione della domanda

8.1) Per poter partecipare all'attuazione dell'Asse IV, il gruppo presenta una domanda, redatta secondo lo schema "Fac-simile richiesta di partecipazione alla selezione di un gruppo per l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile in una zona di pesca tra quelle ritenute ammissibili per l'attuazione dell'Asse IV individuate dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii." di cui all'Allegato A del presente bando, con la quale chiede di poter partecipare alla selezione di un gruppo per l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile in una zona di pesca tra quelle



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

ritenute ammissibili per l'attuazione dell'Asse IV individuate dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 e ss.mm.ii.

8.2) La domanda deve essere firmata dal rappresentante legale del gruppo o da altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale o titolo equipollente.

8.3) La domanda completa della documentazione di cui al punto 9, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente in busta chiusa ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S). In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale, nel caso in cui la domanda sia presentata a mano farà fede la data di arrivo apposta dall'ufficio protocollo di Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive.

8.4) La busta chiusa deve riportare la seguente dicitura ““FEP 2007-2013 - Asse IV: proposta del gruppo _____ (denominazione del gruppo)””.

8.5) Entro il termine di cui al precedente punto 8.3, la domanda e la documentazione prevista devono essere spediti, nei formati doc o rtf e pdf (scansione pdf della copia cartacea inviata/consegnata ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive), anche via mail all'indirizzo agr.pesca@regione.sardegna.it. La mail deve avere il seguente oggetto “FEP 2007-2013 - Asse IV: proposta del gruppo _____ (denominazione del gruppo).”

8.6) Qualora la scadenza di cui sopra coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

8.7) Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al punto 8.3 sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate. Le domande non trasmesse anche via mail come previsto dal punto 8.5 sono dichiarate non ricevibili se il gruppo non provvede a regolarizzare l'invio entro cinque giorni dalla richiesta di Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive.

9) Documentazione richiesta per accedere alla misura

9.1) Alla domanda di cui al punto 8 deve essere allegata la seguente documentazione:



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- piano di sviluppo locale redatto secondo il “Formulario per la redazione del piano di sviluppo locale” di cui all'Allegato B del presente bando e relativi allegati;
- *(nel caso in cui il piano di sviluppo sia finanziato da partner del gruppo)*, lettera d'intenti del partner del gruppo redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C del presente bando;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del gruppo;
- *(nel caso di un gruppo costituito a seguito di un accordo sottoscritto tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica)*: copia conforme all'originale dell'accordo sottoscritto dai soggetti autorizzati ad impegnare giuridicamente e finanziariamente ciascun partner del gruppo avente i seguenti requisiti minimi:
 - 1) descrizione del partenariato;
 - 2) descrizione dell'organo decisionale del gruppo con chiara individuazione delle persone munite di poteri di rappresentanza, autorizzate ad agire in nome e per conto del gruppo e ad assumere impegni vincolanti;
 - 3) definizione dei ruoli e delle responsabilità dei partner;
- *(nel caso di un gruppo costituito come società di capitali)*: copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con le annotazioni antimafia oppure copia della domanda di iscrizione;
- *(nel caso di un gruppo non iscritto al registro delle imprese)*: copia del certificato di iscrizione nel pertinente registro delle persone giuridiche oppure copia della domanda di iscrizione;
- *(se la domanda non è presentata dal rappresentante legale del gruppo o da altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo)* copia conforme all'originale della procura speciale o dell'atto equipollente con il quale il gruppo conferisce il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione della presente domanda;
- cartografia dell'area interessata che evidenzia il territorio interessato dalla strategia proposta dal gruppo.

9.2) I documenti di cui al punto 9.1 devono essere presentati in duplice copia.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

10) Valutazione dei gruppi e delle strategie proposte

10.1) La struttura responsabile del procedimento di valutazione istruttoria è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

10.2) Il procedimento di valutazione è svolto secondo le indicazioni riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione PO FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010.

10.3) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive riceve le domande di cui al punto 8, provvede, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e successive modifiche, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

10.4) Alle istanze pervenute Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive assegna un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente.

Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura (SZ) e anno di riferimento (anno di pubblicazione del presente bando).

10.5) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede alla verifica della ricevibilità delle domande. In tale fase deve essere verificato il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati sulla domanda (verifica la completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato di tutta la documentazione prevista al punto 9, ecc.). Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

1. invio fuori termine della domanda;
2. invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
3. mancata sottoscrizione della domanda di cui al punto 8.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei criteri di ammissibilità di cui al punto 6 del presente bando.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive predispone gli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili specificando la relativa motivazione. Provvede all'approvazione formale degli stessi elenchi ed alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. Provvede, inoltre, a comunicare ai responsabili dei gruppi l'esito positivo o negativo delle verifiche compiute.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle proposte non ammesse, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

10.6) Al fine di provvedere alla selezione dei gruppi e delle strategie di sviluppo proposte, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive istituisce con proprio atto una Commissione di selezione, costituita da cinque componenti: un esperto in scienze biologiche, naturali o agrarie, un esperto in materie economico-finanziarie, un esperto in materie socio-economiche e un esperto in politiche territoriali e comunitarie.

La composizione della Commissione può essere integrata con altri soggetti esterni all'Agenzia Argea Sardegna in possesso di competenze tecniche ritenute utili allo svolgimento dell'attività istruttoria, a tal fine possono essere utilizzate le risorse dell'Asse V del FEP. Prioritariamente Argea Sardegna verifica la disponibilità di tali soggetti all'interno dell'Amministrazione Regionale.

La Commissione è presieduta dal Responsabile dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive o da un suo delegato.

Delle sedute della Commissione viene redatto verbale da parte del Segretario nominato per l'occasione dal Presidente della Commissione. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione.

Per la valutazione tecnica possono essere utilizzate indicazioni tecniche di settore elaborate da organismi pubblici qualificati quali Ordini professionali o Istituti di ricerca.

10.7) Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte, la commissione di selezione di cui al punto 10.6, provvede alla valutazione dei gruppi e delle strategie di sviluppo presentate assegnando un punteggio di merito sulla base dei criteri di selezione indicati nel punto 7.

10.8) I gruppi che superano il punteggio di 75/100 sono inseriti in una graduatoria di merito che resterà aperta per 2 anni. Il gruppo collocato nella prima posizione della graduatoria di merito sarà ammesso al



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

finanziamento per l'attuazione del piano di sviluppo locale proposto. A parità di punteggio, è assegnata priorità al gruppo che ha spedito/presentato la propria proposta, in data antecedente. Come previsto dal P.O. del FEP e dal documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", è assicurata la priorità agli interventi indirizzati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, all'integrazione verticale delle attività di allevamento, agli interventi che favoriscono la partecipazione delle donne. In caso di ulteriore parità sarà quindi data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca, indirizzate alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione verticale delle attività di allevamento, agli interventi che favoriscono la partecipazione delle donne. A tal fine, in caso di ulteriore parità sarà data priorità al gruppo che ha ottenuto maggiore punteggio nei sottocriteri 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 5.1, 5.2 e 5.3 di cui alla tabella 3 "Sottocriteri di selezione" capitolo 7 del presente bando.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione dell'Asse IV, gli altri ulteriori piani di sviluppo locale saranno finanziati sulla base della suddetta graduatoria.

10.9) La graduatoria di merito è approvata con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Per ciascuna proposta ammessa devono essere indicati i seguenti elementi:

- codice univoco di cui al punto 10.4;
- denominazione del gruppo;
- riferimenti del rappresentante legale del gruppo o di altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale o titolo equipollente;
- denominazione del piano di sviluppo locale;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

10.10) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede ad emettere a favore del gruppo risultante primo in graduatoria il provvedimento di concessione del contributo e a trasmettere una copia al beneficiario.

Il provvedimento di concessione contiene le seguenti informazioni:

1. riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
2. riferimenti dei vari atti procedurali;
3. dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa;
4. individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
5. prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.

11) Concertazione: intesa con l'Organismo intermedio e approvazione definitiva del piano di sviluppo

11.1) La fase di concertazione dei contenuti di dettaglio del piano di sviluppo locale è avviata dall'Amministrazione regionale (Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale) attraverso la convocazione del gruppo ammesso a finanziamento.

I contenuti del piano possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

La fase di concertazione si chiude mediante comunicazione formale inviata al gruppo dall'Amministrazione regionale.

11.2) Entro 15 giorni dalla conclusione della fase di concertazione di cui al punto 11.1, il gruppo presenta al Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ad Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive il piano di sviluppo locale definitivo aggiornato tenendo conto delle indicazioni e delle richieste manifestate dall'Amministrazione regionale. Il gruppo, inoltre, presenta un piano finanziario in cui viene descritta dettagliatamente la distribuzione del budget totale e la distribuzione dei relativi flussi finanziari mensili lungo tutto l'arco di attuazione del piano di sviluppo locale.

11.3) Entro 15 giorni dalla data di presentazione del piano di sviluppo locale definitivo, il Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad esprimere un parere sul piano e a darne comunicazione al gruppo e ad Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

11.4) Tenendo conto del parere di cui al punto 11.3 espresso dall'Amministrazione regionale, l'Area di coordinamento attività ispettive di Argea Sardegna provvede ad approvare con apposito provvedimento amministrativo il piano di sviluppo presentato a darne comunicazione al gruppo e al Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

11.5) Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto 11.4 il rappresentante legale del gruppo o altra persona appositamente individuata all'atto della formale costituzione del gruppo (per i casi in cui non sia prevista l'acquisizione della personalità giuridica) o munita di procura speciale da parte degli altri partner del gruppo o titolo equipollente firma un protocollo d'intesa che regolerà i rapporti con l'Amministrazione regionale e con Argea Sardegna – Area di coordinamento Attività Ispettive.

Il piano si considera avviato a partire dalla data della firma del protocollo d'intesa.

11.6) Le azioni previste dal piano di sviluppo locale devono essere condotte in conformità ai contenuti del programma operativo del FEP e nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.

11.7) Prima della pubblicazione dei bandi per l'attivazione di ciascuna azione prevista dal piano di sviluppo locale non realizzata direttamente, il gruppo deve presentare ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive copia degli stessi al fine di ottenere il preventivo parere di conformità. Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive può chiedere chiarimenti e integrazioni al gruppo prima di provvedere al rilascio del parere. Nell'ipotesi di parere negativo, il gruppo è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il bando o gli altri atti programmatici, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate da Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive.

12) Modalità di erogazione dei contributi

12.1) Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive, sulla base delle richieste di erogazione effettuate dal gruppo, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale. Le richieste di erogazione devono riportare le generalità del creditore, la causale, la somma, la data di emissione e gli estremi degli atti di autorizzazione emessi. Alle richieste deve essere allegata la documentazione di riferimento. Argea Sardegna - Area di coordinamento attività ispettive può richiedere chiarimenti, integrazione ed attivare le pertinenti attività di controllo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

12.2) Per le azioni effettuate direttamente dal gruppo, il pagamento viene erogato da Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive al gruppo in qualità di beneficiario finale anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria.

12.3) Il gruppo (per le azioni realizzate direttamente) e gli altri beneficiari finali attuatori delle singole azioni curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute.

12.4) Il gruppo è responsabile della corretta realizzazione di tutte le azioni previste dal piano di sviluppo e del rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal soggetto attuatore delle singole azioni, destinatario del finanziamento pubblico.

13) Spese ammissibili

13.1) Le spese relative alle operazioni attuate nell'ambito del l'Asse IV del FEP seguono le indicazioni fornite dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008.

13.2) Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 "Programma Operativo FEP 2007-2013. Strategia regionale per l'attuazione della Misura 4.1 dell'Asse IV del Fondo Europeo della Pesca (art. 43 del Regolamento CE 1198/2006). Individuazione delle zone di pesca ammissibili – Approvazione delle direttive per la gestione delle procedure di attuazione della misura" sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (6 aprile 2010).

13.3) Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

13.4) Come previsto dall'art. 26 del Regolamento (CE) n. 498/2007, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente al fine di promuovere il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

lavoro, in particolare per le donne, per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata. Non è, inoltre, ammissibile la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.

13.5) Il FEP può finanziare, fino ad un massimo del 15% dell'Asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne (punto 6 della tabella 1), purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le altre misure elencate nella tabella 1.

13.6) I costi operativi del gruppo non possono superare il 10% del contributo assegnato.

14) Tempi e modalità di esecuzione del piano di sviluppo locale

14.1) Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio del piano di sviluppo locale il gruppo pubblica i bandi per l'attuazione delle azioni previste dal piano non attuate direttamente; prima della pubblicazione il gruppo deve ottenere il preventivo parere positivo di conformità previsto dal punto 11.7.

14.2) Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo quanto previsto nel capitolo 16. .

La realizzazione delle azioni può slittare di un periodo massimo di 60 giorni rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma o di un periodo superiore a 60 gg nel caso di eventi eccezionali o cause di forza maggiore non imputabili al gruppo o ai beneficiari finali. Nei casi in cui il gruppo o gli altri beneficiari finali non riescano a rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma, deve essere richiesta una proroga secondo quanto indicato nel capitolo 16.

14.3) La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione delle azioni deve essere effettuata entro il 30 aprile 2015 per stati d'avanzamento con cadenza trimestrale secondo le scadenze che saranno specificate nel protocollo d'intesa che regolerà i rapporti con l'Amministrazione regionale e con Argea Sardegna – Area di coordinamento Attività Ispettive di cui al punto 11.5.

Nel caso in cui sia stata concessa una proroga massimo non superiore ai sessanta giorni la rendicontazione finale dovrà essere comunque effettuata entro il 30 aprile 2015. Nel caso in cui a causa di eventi eccezionali, o per altre cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo o agli altri beneficiari finali, debitamente



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

documentati sia stata concessa una proroga superiore a sessanta giorni, la rendicontazione finale dovrà essere effettuata, in ogni caso, entro il 30 giugno 2015.

15) Varianti

Varianti del piano di sviluppo locale

15.1) Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di sviluppo approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione di Argea Sardegna - Area di Coordinamento delle Attività Ispettive che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del piano approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito determinato in base ai criteri di selezione di cui al punto 7 che consenta la permanenza nella stessa posizione della graduatoria.

15.2) La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del piano di sviluppo.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione.

15.3) L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte di Argea Sardegna, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

Varianti delle azioni indicate nel piano di sviluppo locale approvato

Azioni realizzate direttamente dal gruppo

15.4) Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

15.5) Le varianti sostanziali sono richieste ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Azioni realizzate da beneficiari selezionati dal gruppo

15.3) Le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali devono prevedere che varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione del gruppo, ma devono essere preventivamente comunicate. Prima dell'esecuzione delle varianti, il beneficiario finale deve comunicare al gruppo la variante che intende realizzare; il gruppo è tenuto ad informare Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive prima dell'esecuzione della variante. Le varianti devono essere evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

16) Proroghe

16.1) Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal gruppo

16.1.1) Il gruppo può chiedere ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascuna azione attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di sviluppo locale. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

16.1.2) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive valuta di concerto con l'Amministrazione regionale – Servizio pesca, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa.

16.1.3) La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive.

16.1.4) Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.1.1, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.1.2, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

16.2) Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari selezionati dal gruppo

16.2.1) Negli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il gruppo deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo locale. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

16.2.2) Il gruppo valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda.

16.2.3) La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto del gruppo ed essere comunicata dallo stesso ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive.

16.2.4) Negli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, deve essere specificato che nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.2.1, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nel caso in cui venga concessa una proroga di cui al punto 16.2.2, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

17) Vincoli di alienabilità e di destinazione

17.1) I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

- le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di accertamento amministrativo della fine lavori, che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo.

17.2) In caso di cessione preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui al punto 17.1, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio *pro-rata temporis*. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* si tiene conto del numero di mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento.

17.3) In caso di cessione non preventivamente autorizzata prima dei periodi di cui al punto 17.1, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

17.4) In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo del beneficiario finale del contributo Argea Sardegna provvede ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18) Quantificazione delle risorse e misura del contributo

18.1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 50/40 del 10/11/2009, agli interventi della Misura 4.1 dell'Asse IV sono assegnate le pertinenti risorse del piano finanziario del FEP per un importo complessivo pari ad euro 1.383.866,00, di cui euro 691.933,00 di cofinanziamento dell'Unione



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 533.546,40 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione e euro 138.386,60 a carico del Bilancio regionale.

Tabella 4. Risorse finanziarie disponibili				
<u>Asse prioritario</u>	Totale pubblico	Quota FEP	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
<u>IV</u>	1.383.866,00	691.933,00	553.546,40	138.386,60

Il 10% del risorse disponibili, pari a euro 138.386,60, sono destinate al finanziamento di azioni di cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienza e di migliori pratiche.

18.2) Agli impegni finanziari per l'attuazione della Misura 4.1 dell'Asse IV si fa fronte con le risorse disponibili nei capitoli di spesa SC06.1411 (€ 533.546,40) (AS), SC06.1412 (€ 691.933,00) (UE) SC06.1413 (€ 138.386,60) (FR) del Bilancio regionale per il 2010 relativi all'attuazione del FEP 2007/2013 (centro di responsabilità 00.06.01.09, UPB S06.05.003).

18.3) Calcolo dell'intensità d'aiuto

18.3.1) Operazioni che corrispondono a specifiche misure degli Assi del FEP I, II e III del FEP

In accordo con le indicazioni riportate nel programma operativo del FEP, per il calcolo dell'intensità d'aiuto per le singole operazioni che verranno finanziate all'interno del piano di sviluppo locale e che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III si applicano i massimali dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006 di cui alla tabella 4.

Per tutte le misure di cui al titolo IV del Regolamento (CE) n. 1198/2006 (Capo I: Asse prioritario 1 "Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria", esclusi gli artt. 23 e 24 - Capo II: Asse prioritario 2 "Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Capo III: Asse Prioritario 3 "Misure di interesse comune" – Capo IV: Asse prioritario 4 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"), i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella 3 espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Tabella 5: Intensità dell'aiuto per le azioni che afferiscono agli Assi I, II e III del FEP		
Alta	Media	Bassa
A ≤ 100%	A ≤ 60%	A ≤ 40%
B ≥ 0%	B ≥ 40%	B ≥ 60%

Alta: intensità di aiuto pari al 100% (corrispondente al gruppo I dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006).

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria di cui all'articolo 27 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure idroambientali di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure sanitarie di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- misure veterinarie di cui all'articolo 32 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006, primo comma, nel caso di intervento pubblico per l'adeguamento infrastrutturale delle acque interne e per gli investimenti realizzati dagli enti pubblici di cui all'art. 33, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006, in materia di riduzione dell'impatto negativo della pesca sull'ambiente;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 lettere a), g), i), j), l), m), n), k) così come le azioni di cui alla lettera c), qualora queste rientrino nell'ambito di un piano di gestione;
- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati e hanno interesse di carattere collettivo;
- progetti pilota di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 1198/2006. Ai fini dell'intensità di aiuto e tenuto conto dell'interesse pubblico che caratterizza le azioni previste all'art. 41, paragrafo 2, lettera b), esse rientrano nel gruppo 1 se sono realizzate da beneficiari che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità registrate nell'area interessata dal piano;
- progetti pilota di cui articolo 41, paragrafo 2, lettere a), c), d) del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività di cui all'articolo 42 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- assistenza tecnica di cui all'articolo 46 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Media - intensità di aiuto pari al 60% (corrispondente al gruppo 3 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006).

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- azioni collettive di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) 1198/2006 che non rientrano nel gruppo 1 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche di cui all'articolo 38 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.
- investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca di cui all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Le azioni rientrano in tale gruppo se non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati.

Bassa – intensità di aiuto pari al 40% (corrispondente ai gruppi 2 e 4 dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006).

Operazioni che rientrano nelle seguenti misure:

- investimenti a bordo dei pescherecci, operazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, ai sensi dell'articolo 25 di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- investimenti a bordo delle navi operanti nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2 , secondo comma del Reg. (CE) n. 1198/2006, nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e che pescano in acque interne (stessa intensità di aiuto prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all'art. 26 del Reg.(CE) 1198/06) e nel caso di investimenti a bordo delle navi.
- misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura di cui all'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1198/2006,
- investimenti per attrezzature per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma del Reg. (CE) n. 1198/200, nel caso in cui le azioni siano realizzate da Enti e organismi diversi da quelli pubblici,
- misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui all'articolo 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori di cui all'articolo 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006, se le azioni non sono realizzate da organismi pubblici o da questi designati;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1198/2006 la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f) del Reg. (CE) n. 1198/2006, con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, la voce (B) è aumentata di 20 punti percentuali, la voce (A) è ridotta di conseguenza.

18.3.2) Operazioni previste nell'ambito di una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1198/2006 che non afferiscono agli Assi I, II e III del FEP.

Per tutte le altre misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1198/2006 che non corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP, i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella 4 espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Tabella 6: Intensità dell'aiuto per le azioni che non corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP.		
Alta	Media	Bassa
A ≤ 100%	A ≤ 60%	A ≤ 40%
B ≥ 0%	B ≥ 40%	B ≥ 60%

Alta - intensità di aiuto pari al 100%

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per la presenza di un interesse collettivo e non danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

Media - intensità di aiuto pari al 60%





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per la presenza di un interesse collettivo e che danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

Bassa - intensità di aiuto pari al 40%

Operazioni che rientrano in una strategia per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006 che si caratterizzano per l'assenza di un interesse collettivo e che danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato.

19) Obblighi del beneficiario

19.1) Il gruppo ammesso a finanziamento è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) per l'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- selezionare i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole azioni previste dal piano di sviluppo locale, non direttamente attuate, attraverso procedure di evidenza pubblica. Nelle procedure di valutazione dei beneficiari attuatori di azioni che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP dovranno essere utilizzati i criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008.
- assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto per le singole misure;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- rendere disponibili, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività relative al programma operativo;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il piano di sviluppo locale e la documentazione prodotta;
- provvedere ad effettuare i controlli amministrativi previsti per verificare il rispetto delle concessioni e dei relativi impegni assunti secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- provvedere all'elaborazione dei dati necessari all'utilizzo dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi così come previsto dalle altre misure del FEP (Allegato III del Regolamento 498/2007).

19.2) I beneficiari (gruppo o soggetti selezionati o individuati dal gruppo) sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il presente bando.

19.3) Per quanto attiene l'esecuzione delle singole azioni previste dal piano di sviluppo locale, i beneficiari (gruppo o soggetti selezionati o individuati dal gruppo) a partire dal giorno successivo alla notifica di concessione del contributo devono provvedere ai seguenti compiti:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato;
- c) per gli interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera euro 500.000,00: nel corso della realizzazione progettuale (entro un mese dall'inizio dei lavori) deve essere installato in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 498/2007;
- d) realizzare le azioni previste dal piano di sviluppo secondo quanto indicato nel cronoprogramma, salvo proroga. Le azioni previste dal piano di sviluppo devono essere comunque concluse entro il 28 aprile 2015 o entro 30 aprile 2015 solo nel caso sia stata accordata una proroga superiore a 60 giorni come previsto nel capitolo 16..



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- e) entro i 60 giorni successivi alla scadenza di cui al punto precedente, inoltrare richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista.

19.4) I beneficiari (gruppo o soggetti selezionati dal gruppo) sono, inoltre, tenuti ai seguenti obblighi:

- a) non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
- b) mantenere l'occupazione creata per i due anni successivi alla conclusione del piano di sviluppo locale, nel caso in sede di ammissibilità a contributo fosse stato riconosciuto l'incremento occupazionale quale effetto diretto del piano;
- c) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi indicati nel capitolo 25 del presente bando riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- d) conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente gli interventi realizzati, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1198/2006;
- e) per interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera i 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, il cartello di cui alla lettera c) del punto 19.3) del presente bando deve essere sostituito, al termine dell'intervento, con una targa informativa permanente entro sei mesi dal termine dell'azione.

20) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

20.1) Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del gruppo o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- il gruppo beneficiario contravviene a quanto stabilito nel protocollo d'intesa che regola i rapporti con l'Amministrazione regionale;
- viene accertato che il gruppo ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione;
- il gruppo destina il finanziamento di cui al presente bando alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel piano di sviluppo locale approvato (salvo quanto previsto nel capitolo 15) senza ottenere la preventiva autorizzazione di Argea Sardegna. L'esecuzione delle varianti accertate in



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

sede di verifica potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso;

- il gruppo realizza azioni differenti da quelle previste nel piano di sviluppo locale approvato (salvo quanto previsto nel capitolo 15) senza ottenere la preventiva autorizzazione di Argea Sardegna tali da comportare il mancato mantenimento del punteggio idoneo per l'ammissione a finanziamento. In tale caso Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive provvederà alla revoca totale del contributo;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti la realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudo, etc.);

20.2) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata dal gruppo a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

20.3) Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21) Cumulo degli aiuti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione degli interventi sono cumulabili con contributi di altri fondi comunitari, di fondi nazionali o regionali sino a concorrenza del massimale di contribuzione pubblica possibile per ciascuna azione.

22) Riferimenti normativi

- Articoli 32-38 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
- Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 – Vademecum, 2008 emanato dalla Commissione Europea in data 26.03.2007.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca - luglio 2007
- Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007.
- Programma Operativo Nazionale FEP (P.O. FEP) per il settore pesca in Italia nella versione da ritenersi applicabile in quanto presentata ufficialmente via SFC in data 29 aprile 2010 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura al termine di procedura scritta conclusasi con esito positivo in data 27 aprile 2010 come da nota dello stesso Ministero con nota n. 8161 del 27 aprile 2010.
- Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di conferenza permanente nella seduta del 18 settembre 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008.
- Documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013” stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 601 del 21 novembre 2008.
- Documento “Criteri di selezione per la concessione degli aiuti” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008.
- Documento “FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti” nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010.
- Convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra il referente dell'Autorità di gestione (ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura) e il referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo intermedio della Regione Sardegna.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010.
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 “Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”.
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Legge regionale n. 13 del dell’8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell’agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna).
- Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)” in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell’acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura.
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”.
- Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 ”Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”.
- Decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4 gennaio 2010, n. 1/1 “Allegato tecnico al Bilancio per l’anno 2010 e per gli anni 2010-2013 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Art . 9, comma 5)”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presenza d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”.
- Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante “Presenza d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 “Programma Operativo FEP 2007-2013. Strategia regionale per l’attuazione attuazione della Misura 4.1 dell’Asse IV del Fondo Europeo della Pesca (art. 43 del Regolamento CE 1198/2006). Individuazione delle zone di pesca ammissibili – Approvazione delle direttive per la gestione delle procedure di attuazione della misura”.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1481/DecA/57 del 10 giugno 2010 che ha integrato il decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1759/DecA/69 del 15 luglio 2010 che ha integrato e modificato la tabella 1 “Criteri di selezione” di cui all’allegato al decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010.

23) Altre misure di aiuto in previsione

23.1) I piani di sviluppo locale proposti da gruppi inseriti nella graduatoria di merito di cui al punto 10.8 con un punteggio superiore a 75 punti potranno essere ammessi a finanziamento, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della medesima, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l’attuazione dell’Asse IV, per effetto di eventuali revisioni del piano finanziario di programma e dell’attivazione di eventuali ulteriori risorse nazionali e/o regionali.

24) Controlli

24.1) Controlli dell’Amministrazione

24.1.1) Per gli interventi realizzati direttamente dal gruppo, il controllo di primo livello è effettuato da Argea Sardegna. L’ufficio incaricato della verifica delle operazioni ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 è l’Area di coordinamento attività ispettive di Argea Sardegna. Presso la sede dell’ufficio – viale Adua, 1 Sassari – sono conservati gli atti relativi ai procedimenti.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

24.1.2) Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010.

24.2) Controlli effettuati dal gruppo

24.2.1) Il gruppo provvede ad effettuare i controlli amministrativi, in loco ed ex post necessari al fine di consentire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi e dei relativi impegni assunti dai beneficiari che attuano singole azioni gestite direttamente dal gruppo.

24.2.2) I controlli saranno effettuati dal gruppo secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013 del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010.

24.2.3) Al fine di garantire il controllo delle operazioni, per singola azione il gruppo deve curare la raccolta delle seguenti informazioni:

- informazioni anagrafiche relative al beneficiario,
- informazioni sulle caratteristiche delle operazioni,
- informazioni finanziarie e procedure delle operazioni.

24.2.4) Il gruppo deve provvedere a verificare che i beneficiari dei contributi concessi per la realizzazione dei singoli interventi provvedano agli obblighi previsti e descritti nel capitolo 19).

25) **Autorità di gestione e controllo**

25.1) Per la gestione e il controllo dell'attuazione del programma operativo del FEP, lo Stato italiano ha designato le seguenti autorità:

- a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Per il periodo di programmazione 2007/2013, l'Amministrazione centrale – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – è l'Autorità di gestione del FEP (in seguito AdG). All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06.

Ai sensi del Regolamento (CE) 1198/06 è definito «organismo intermedio» (di seguito O.I.): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Sono Organismi intermedi le Regioni e le Province Autonome che svolgono i compiti delegati in funzione dell'Accordo Multiregionale e delle Convenzioni stipulate tra l'Autorità di gestione ed i referenti regionali della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) 498/2007, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa. All'interno dell'Accordo Multiregionale sono definiti i criteri di ripartizione fra Stato e Regioni nonché i criteri organizzativi e funzionali relativi al funzionamento della Cabina di regia del programma.

L'O.I., avvalendosi anche di altri Enti o Organismi pubblici, con riferimento alle misure gestite direttamente, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 di seguito indicate:

- 1) in conformità alle procedure della AdG e con il pieno utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), definisce, per le misure di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;
- 2) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC effettua le operazioni specificate all'art. 3 della convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra la ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in qualità di Autorità di gestione e la Regione Sardegna in qualità di Organismo intermedio.

L'Autorità di gestione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

L'O.I. eroga gli aiuti/contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

Per consentire all'O.I. lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi suddetta convenzione l'AdG si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale delle procedure operative e dei controlli dell'AdG.

L'AdG e i rispettivi referenti regionali degli O.I. formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC.

L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del sistema integrato di gestione e controllo nell'ambito del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (capitolo 8 del P.O. del FEP).

All'Autorità di certificazione (AdC) sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di certificazione nazionale è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

All'Autorità di Audit sono attribuite le funzioni di cui all'art. 61 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di Audit designata per il FEP è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) - Area coordinamento Ufficio Coordinamento controlli specifici.

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006, commi 1 e 4, è stata individuata un'unica Autorità di Audit responsabile per l'intero programma e, dunque, competente per la verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo sulle attività svolte dall'Autorità di gestione e di certificazione e dagli organismi intermedi.

25.2) La Regione Autonoma della Sardegna quale Organismo Intermedio ha individuato i seguenti soggetti:

- il Direttore del Servizio Pesca della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale quale referente dell'Autorità di Gestione nazionale che rappresenta la Regione Sardegna in qualità di Organismo Intermedio e provvede all'attuazione degli interventi a gestione regionale, effettuando l'attività di coordinamento (nel rispetto della funzione di



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

programmazione propria della Regione ai sensi dello Statuto), predisponendo i bandi delle misure previste nel P.O. e trasferendo le risorse finanziarie all'agenzia regionale Argea Sardegna;

- il Direttore del Servizio Autorità di Certificazione della Direzione generale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio quale Organismo intermedio referente dell'Autorità di certificazione nazionale, responsabile degli adempimenti connessi alla certificazione delle operazioni ammissibili;
- l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione amministrativa;
- l'Area Erogazioni e controlli di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione finanziaria.